

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4036

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARTA, BRESSANI, COLOMBO VITTORINO, FRACANZANI, GALLONI, BODRATO, ERMINERO, GIRARDIN, LETTIERI, CALVI, CARRA, BIANCHI FORTUNATO, MENGOZZI, FOSCHI, PADULA

Presentata il 23 febbraio 1972

Provvedimenti per la ristrutturazione, la disciplina ed il finanziamento dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie e per la incentivazione dell'attività mineraria nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esigenza di dare il via ad un corpo organico di provvedimenti che permettano l'attuazione di una seria politica mineraria nel nostro paese è oramai universalmente avvertita. Sulla base di una vigorosa spinta sociale, proveniente soprattutto dai distretti minerari nei quali più acuta si è fatta negli ultimi anni la situazione occupazionale, il Governo a più riprese aveva prospettato nel corso del 1971 l'adozione di provvedimenti atti a sollecitare un insieme coerente di iniziative che portassero al superamento, in chiave di sviluppo dinamico della nostra economia, delle gravi situazioni occupazionali, da una parte, e dall'altra ponesse le basi di una politica delle materie prime, specialmente nel campo dei metalli non ferrosi, nel quadro delle necessità di rifornimento dell'economia nazionale.

Occorre rilevare che agli impegni di Governo non ha fatto seguito una adozione di provvedimenti conseguenti. La presentazione

al Senato della Repubblica del disegno di legge n. 1990 (Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie-metallurgiche-EGAM) disattende profondamente gli impegni che il Governo aveva preso con le organizzazioni sindacali e con una regione a statuto speciale, sia perché il nuovo ente nasce completamente al di fuori di un contesto legislativo che permetta il rilancio dell'attività mineraria, sia perché l'ente stesso costituisce un aggregato di iniziative produttive eterogenee di modo che l'attività prevalente dell'ente non corrisponderebbe affatto alla titolazione formale dell'ente stesso.

Come è noto occorre tenere presente una serie di elementi essenziali per poter definire una coerente linea di politica mineraria nel nostro paese. Tali elementi ci sembrano riconducibili a queste quattro indicazioni di fondo:

1) il nostro paese, mentre sfrutta oltre il limite della convenienza economica alcune risorse minerarie, ha una conoscenza generale

oltremodo ridotta delle risorse del proprio sottosuolo: ed infatti ogni anno si ha notizia di ritrovamenti pressoché accidentali di giacimenti minerari;

2) lo sfruttamento dei giacimenti in coltivazione è in larga misura slegato da una corretta politica di rifornimenti. In Italia non vi è alternativa tra la coltivazione e la non coltivazione dei giacimenti minerari. Il mantenimento in stato di coltivazione potenziale dei giacimenti è peraltro inattuabile perché non esistono incentivi finanziari per farlo anche quando ciò corrisponderebbe agli interessi di medio-lungo periodo della nostra economia;

3) è mancata finora (con l'eccezione dell'alluminio e del piombo-zinco) un'attività metallurgica che rompesse la pesante dipendenza dall'estero che vige tutt'oggi per l'Italia dal punto di vista del rifornimento sia dei metalli sia delle prime lavorazioni metallurgiche;

4) è mancata una corretta programmazione dell'attività mineraria, una possibilità di individuare le necessità di creazione di posti di lavoro sostitutivi nei distretti minerari ove esistono giacimenti non più interessanti economicamente, una possibilità di attuare, laddove ciò sia economicamente conveniente, integrazioni produttive tra l'attività mineraria e l'attività metallurgica.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare individua gli strumenti per attuare questa complessa politica. L'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie-metallurgiche-EGAM è individuato come strumento fondamentale di intervento in questo settore. Ad esso dovranno quindi essere apportate le aziende attualmente gestite direttamente dal Ministero delle partecipazioni statali (AMMI) e da altri enti di gestione (Monte Amiata *in primis*), che dovranno divenire l'asse fondamentale dell'attività del nuovo ente. Il fondo di dotazione dell'ente dovrà essere ripartito tra le varie attività in modo da assicurare la preminenza agli investimenti nel settore minerario e metallurgico, senza ignorare la necessità che, fin quando le aziende che agiscono in settori anomali rispetto ai settori di interesse dell'ente opereranno nell'ambito dell'ente stesso, anche ad esse venga riservata una quota sufficiente del fondo di dotazione.

La quota di risorse destinata alle due società finanziarie capogruppo per l'attività mineraria e per quella chimico-metallurgica è pari in entrambi i casi a non meno del 30 per cento del fondo di dotazione. Una quota pari a non più del 30 per cento è destinata alla società finanziaria capogruppo del settore del-

la siderurgia fine: la preminenza dei primi due settori è dovuta unicamente allo stato di ben maggiore arretratezza in cui essi versano complessivamente rispetto al terzo settore. Ad altre attività è riservato non più del 10 per cento del fondo di dotazione: dovrebbe trattarsi di una quota tendente via via ad esaurirsi man mano che si arriva ad un più preciso inquadramento delle partecipazioni anomale dell'ente.

È infatti opportuno prevedere un inquadramento più corretto di tali partecipazioni anche perché è ben difficile comprendere quale utilità possa derivare dal far confluire in uno stesso Ente partecipazioni minerarie, metallurgiche, siderurgiche, meccano-tessili, nonché (stando al testo del disegno di legge numero 1990 già citato), aziende di trasporto e di attività alberghiere nell'Africa orientale. Tendenzialmente quindi le attività diverse da quelle minerarie, metallurgiche e siderurgiche dovrebbero venire apportate a quegli enti di gestione che esercitano attività simili od affini.

Non basta tuttavia, per assicurare una corretta e coerente politica mineraria, creare un ente a partecipazione statale cui vengano attribuiti, tra gli altri fini, compiti inerenti alla gestione di aziende minerarie. Occorre infatti porre in atto una serie di strumenti ulteriori, tali da permettere al Ministero dell'industria, di svolgere compiutamente alcuni suoi compiti istituzionali e tali d'altra parte da porre a carico della collettività oneri che più opportunamente vanno caricati sul bilancio dello Stato e non sul bilancio di una azienda o di un ente di gestione.

A questo scopo si prevede innanzitutto uno stanziamento annuo da iscrivere nel bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'industria per aggiornare ed integrare con indagini e studi le conoscenze sulle principali risorse minerarie nazionali, dando facoltà allo stesso Ministero di avvalersi dell'opera di istituti universitari o di enti di diritto pubblico.

In secondo luogo si prevede uno stanziamento annuo di lire un miliardo fino al 1980 per la concessione di contributi nella misura massima del 40 per cento delle spese per la ricerca mineraria e per le sperimentazioni connesse da concedere ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni per sostanze minerarie di particolare interesse.

In terzo luogo ed infine si prevede uno stanziamento annuo di 15 miliardi fino al 1980 per finanziare programmi specifici, ad opera di aziende a prevalente partecipazione statale o di società miste tra le stesse aziende,

enti minerari regionali e società finanziarie regionali, tesi ad effettuare ricerche minerarie operative, studi di progetti operativi per l'attivazione e l'esercizio di miniere, ristrutturazioni di miniere e manutenzione di miniere rinunciate che mantengano un interesse per l'economia nazionale.

Lo spirito della proposta di legge è dunque chiaro. Da una parte viene creato un ente di gestione che fa dell'attività mineraria e metallurgica il perno della propria attività ed a tal fine rinuncia a favore di altri enti di gestione le proprie partecipazioni anomale ed acquisisce le partecipazioni affini dagli altri enti o direttamente dal Ministero delle partecipazioni statali; dall'altra viene previsto un insieme di provvedimenti che finanziano la messa a punto di conoscenze aggiornate, l'effettuazione di campagne minerarie, le operazioni connesse alla messa in coltivazione di

nuovi giacimenti e la ristrutturazione o manutenzione di quelli già coltivati.

Le finalità della proposta di legge sono allora del tutto esplicite: dotare l'economia nazionale di un fondamentale strumento di politica industriale; assicurare il massimo di autonomia nell'approvvigionamento di materie prime, in particolare nel settore dei metalli non ferrosi; garantire i livelli occupazionali attraverso una politica dinamica che ponga in atto, laddove è opportuno por termine ad alcune coltivazioni minerarie, la creazione di posti di lavoro sostitutivi.

In tal modo si superano gli angusti limiti aziendalistici del disegno di legge n. 1990 già citato e si finalizza opportunamente l'azione dell'ente in modo da garantire l'assolvimento di una serie di impegni più volte ribaditi in sede governativa ma poi sostanzialmente disattesi.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DELL'ENTE DI GESTIONE

ART. 1.

Sono trasferite, al valore nominale, allo Ente autonomo gestione miniere, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, che assume la denominazione di Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie e metallurgiche-EGAM, le azioni di proprietà dello Stato della Nazionale Cogne S.p.a. con sede in Torino.

Con proprio decreto il Ministro delle partecipazioni statali potrà provvedere, con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, al trasferimento alla EGAM delle azioni di proprietà dello Stato delle aziende a diretta partecipazione statale esercenti l'attività nel settore minerario.

Il Ministro delle partecipazioni statali dovrà inoltre provvedere ad emanare direttive agli altri enti di gestione affinché vengano trasferite all'EGAM le partecipazioni delle società minerarie italiane in essi inquadrato, procedendosi - ove il trasferimento non avvenga mediante compra vendita dei titoli azionari tra gli enti interessati - a scorporo mediante riduzione del fondo di dotazione dell'ente scorporato.

Sono escluse dalle partecipazioni minerarie di competenza dell'EGAM quelle riferentisi al settore degli idrocarburi e dei combustibili nucleari.

ART. 2.

L'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie e metallurgiche - EGAM - ha un fondo di dotazione costituito:

a) dalle partecipazioni ad esso attribuite con l'articolo 1 della presente legge;

b) dalla somma di lire 150 miliardi, conferita da parte dello Stato - Ministero delle partecipazioni statali - in ragione di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1972 al 1976.

ART. 3.

I conferimenti in numerario versati dallo Stato - Ministero delle partecipazioni statali - in aumento del fondo di dotazione sia in virtù della presente legge, che di leggi successive, dovranno essere così ripartiti:

non meno del 30 per cento al capitale della Società finanziaria capo gruppo del settore minerario;

non meno del 30 per cento al capitale della Società finanziaria capo gruppo del settore chimico-metallurgico (non ferrosi);

non più del 30 per cento al capitale della Società finanziaria capo gruppo del settore siderurgico-acciai speciali;

non più del 10 per cento per altre eventuali destinazioni.

ART. 4.

Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali sentito il Consiglio dei ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, si provvederà, con decreto del Presidente della Repubblica, a modificare l'attuale statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie, in modo che:

a) esso assuma la denominazione di Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie e metallurgiche - EGAM;

b) il Consiglio di amministrazione risulti così composto:

1) il presidente;

2) il vice presidente;

3) tre membri designati rispettivamente dai Ministeri dell'industria, commercio e arti-

gianato, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro;

4) quattro esperti;

5) un impiegato ed un operaio, in servizio presso l'Ente o presso Società da esso controllate, designati dai dipendenti stessi secondo le modalità che saranno fissate con propria direttiva dal Ministro delle partecipazioni statali;

c) il presidente, il vicepresidente ed i consiglieri siano nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali e durino in carica 3 anni, e possano essere confermati;

d) l'EGAM rappresenti l'Ente di gestione per le aziende a partecipazione statale con prevalente attività mineraria o metallurgica, in modo da non costituire duplicazione rispetto alle funzioni già attribuite agli altri esistenti enti di gestione.

ART. 5.

In coerenza con quanto previsto negli articoli precedenti, il Ministro delle partecipazioni statali emanerà opportune direttive, provvedendo — ove del caso — con proprio decreto e con le modalità di cui al precedente articolo 1, affinché le partecipazioni anomale che risultino, al momento della approvazione della presente legge, indirettamente inquadrate nell'EGAM, siano trasferite agli altri Enti di gestione delle partecipazioni statali settorialmente competenti.

TITOLO II

DELL'AGGIORNAMENTO DELLE CONOSCENZE MINERARIE

ART. 6.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel quadro delle esigenze indicate dal programma economico nazionale, provvede ad aggiornare e integrare le conoscenze sulle principali risorse minerarie nazionali, con indagini e studi sistematici di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico.

Agli effetti dei suddetti compiti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà, attraverso il Servizio geologico e il Servizio minerario, sulla base di programmi approvati dal Ministro, udito il Consiglio superiore delle miniere.

ART. 7.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può provvedere alla attuazione degli studi e delle indagini previste nei programmi di cui al precedente articolo 6, avvalendosi anche di istituti universitari e di enti di diritto pubblico, con apposite convenzioni.

ART. 8.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere del Consiglio superiore delle miniere, in base ai risultati ottenuti dai programmi di indagine su menzionati, dichiara le aree indiziate per minerali, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I dati acquisiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in base alle indagini su menzionate, sono posti a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

TITOLO III

DELL'INCENTIVAZIONE MINERARIA

ART. 9.

Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni per sostanze minerarie dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle vigenti leggi, che intendano intensificare le attività di ricerca, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere contributi nella misura massima del 40 per cento dell'ammontare delle spese effettuate per la ricerca mineraria, nonché per gli studi e sperimentazioni connessi alla coltivazione e alla utilizzazione dei minerali rinvenuti.

ART. 10.

Le modalità per la concessione dei suddetti contributi saranno precisate con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro 4 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

I programmi da finanziare con contributi, ai sensi del presente titolo, dovranno essere approvati dal Consiglio superiore delle miniere.

TITOLO IV
DELL'ATTIVITA FINANZIATA
DALLO STATO

ART. 11.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in rapporto alle esigenze di approvvigionamento di materie prime essenziali allo sviluppo economico del paese, e limitatamente ai minerali di interesse nazionale, provvede a finanziare programmi specifici per:

- ricerche minerarie operative;
- studio di progetti tecnico-economici per l'attivazione e l'esercizio delle miniere;
- ristrutturazione e gestione durante il periodo di ristrutturazione, di miniere;
- manutenzione di miniere rinunciate, qualora la rinuncia non sia stata determinata da esaurimento del giacimento.

Ai fini di cui sopra, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale di società a prevalente partecipazione statale operanti nel settore minerario, o di società costituite fra aziende a partecipazione statale e gli Enti minerari o le società finanziarie promosse dalle Regioni.

ART. 12.

I rapporti fra lo Stato e le società di cui sopra sono disciplinati mediante apposite convenzioni da approvare con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere per quanto riguarda i programmi di cui al precedente articolo 11.

ART. 13.

In caso di esito comunque positivo delle ricerche operative di cui al precedente articolo 11, l'area interessata è data in concessione alla società che ha effettuato la ricerca.

Qualora la società non abbia interesse ad ottenere la concessione, questa può essere accordata a chi ne faccia richiesta, abbia capacità tecnica ed economica adeguata e presenti un idoneo programma di lavori.

In caso di concorso di due o più domande di concessione, è accordata la preferenza

al richiedente che presenti un programma di maggiore impegno e di più sollecita attuazione.

Sono considerate domande concorrenti, ai fini del comma precedente, quelle presentate nelle more della istruttoria e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di presentazione della prima domanda.

Il decreto di concessione contiene, tra l'altro, il piano di recupero delle somme versate dallo Stato per la ricerca, maggiorate dell'interesse del 4 per cento, nonché la indicazione della eventuale aliquota di partecipazione dello Stato al prodotto lordo della concessione.

Il pagamento delle somme dovute a recupero ha inizio a partire dal terzo anno della vigenza della concessione e ha termine entro il periodo di durata della stessa.

Gli interessi decorrono dal primo anno di vigenza della concessione.

Il concessionario che non provvede al pagamento secondo le modalità previste nel decreto di concessione, può essere dichiarato decaduto dalla concessione stessa.

TITOLO V

DEGLI IMPEGNI FINANZIARI

ART. 14.

All'onere recato dall'articolo 2 della presente legge, si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 150 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo, si farà fronte, per l'anno 1972, mediante riduzioni dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1972 al 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

Alle spese per l'effettuazione delle indagini e degli studi di cui all'articolo 6 della presente legge, si provvede mediante l'iscrizione della somma di lire 500 milioni nello stato di previsione di spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ciascun anno a decorrere dal 1973.

ART. 16.

Alle spese per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 9 della presente legge, si provvede mediante lo stanziamento di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dall'esercizio 1973 sino all'esercizio 1980, mediante iscrizione delle relative somme nello stato di previsione di spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 17.

Alle spese per i finanziamenti delle attività indicate nell'articolo 11 della presente legge, si provvede con la somma di lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari, a decorrere dal 1973 sino al 1980 compreso, mediante iscrizione della relativa somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.